***Allegato n. 3***

**PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA’ FINANZIARIA**

1. **Definizione**

L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

Nell’ambito di tale sistema integrato la contabilità economico patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed utilizzate nel corso di un esercizio, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari e partecipare al miglioramento del processo di programmazione finanziaria;

- partecipare alla costruzione del conto del patrimonio, e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione;

- permettere l’elaborazione del conto consolidato di ciascun’amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati;

- conseguire le altre finalità previste dalla legge, e in particolare consentire ai vari portatori d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni direttamente collegate a processi di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) danno luogo a costi o ricavi, quelle non caratterizzate da questo processo in quanto più strettamente finalizzate alle attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro) danno luogo a oneri e proventi.

1. **Principio della competenza economica**

Il principio della competenza economica è il criterio in base al quale i costi/oneri e i ricavi/proventi sono imputati agli esercizi.

La competenza economica dei fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, è riconducibile al principio contabile n. 11 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che *“l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)” .*

I proventi correlati all’attività istituzionale sono imputati all’esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni:

* è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o i servizi erogati dall’amministrazione pubblica;
* l’erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi.

I proventi acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’amministrazione, come i trasferimenti correnti o i proventi tributari, si imputano all’esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento) e qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura di costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

I trasferimenti a destinazione vincolata correnti vengono imputati all’esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Per i proventi/trasferimenti in conto capitale vincolati l’imputazione avviene negli esercizi nei quali si ripartisce il costo (ammortamento) cui si riferiscono.

Gli oneri derivanti dall’attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce il principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che presunti.

Tale principio si realizza:

* per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
* per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento;
* per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati a funzioni istituzionali, o perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

In particolare quando:

1. i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità;
2. viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
3. l’associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità del costo a cui ci si riferisce su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza (ad esempio a seguito del processo di obsolescenza di apparecchiature informatiche).

I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai componenti economici negativi o costi o spese dell’esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti l’attività amministrativa di ogni amministrazione pubblica.

Ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio si considerano anche i seguenti componenti positivi e negativi:
a) le quote di ammortamento relative ai beni utilizzati
b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri;
c) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;

d) le rimanenze iniziali e finali;
e) le quote di costo o di ricavo corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza dell'esercizio;
f) i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;
g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri e proventi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

1. **La misurazione dei componenti del risultato economico**

Al fine di consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale, necessaria per la realizzazione del sistema di contabilità integrata previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, la dimensione finanziaria dei fatti gestionali misurabili in termini economici è costituita dalle rilevazioni della contabilità finanziaria.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell’entrata e della spesa e il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi e i costi/oneri si ritiene opportuno rilevare, nel corso dell’esercizio rispettando i diversi principi di competenza, i ricavi/proventi al momento dell’accertamento delle entrate, ed i costi/oneri al momento della liquidazione delle spese.

La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria (allegato n. 1 di cui al presente decreto), consente alla contabilità finanziaria di costituire una corretta misura della contabilità economico-patrimoniale, rafforzando l’integrazione dei due sistemi contabili.

Per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale è possibile utilizzare il metodo della partita doppia o il metodo della partita semplice.

La partita semplice prevede la rilevazione unitaria dei ricavi/proventi e dei costi/oneri senza la registrazione della contropartita patrimoniale ovvero una variazione patrimoniale senza la contropartita economica.

L’integrazione della contabilità finanziaria ed economica è realizzata anche attraverso l’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, costituito dall’elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali. Si fa presente che il piano dei conti integrato consente di implementare degli automatismi tali per cui la maggior parte delle scritture, sia in partita doppia che in partita semplice, sono rilevate in automatico senza alcun aggravio per l’operatore.

Le modalità applicative della contabilità economico-patrimoniale degli enti che non seguono il metodo della partita doppia sono individuate e definite nel corso della sperimentazione.

**4. I Componenti del conto economico**

**Componenti positivi della gestione:**

**4.1** Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, ecc.) di competenza economica dell’esercizio. Sono di competenza economica dell’esercizio i tributi accertati nell’esercizio nella contabilità finanziaria. Eventuali proventi di tale natura riferiti ad esercizi precedenti non accertati in esercizi precedenti devono essere classificati quali componenti straordinari della gestione. Nel rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o a società autorizzata alla gestione del tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti.

I relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione, alla voce “Prestazioni di servizi”.

**4.2** Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell’esercizio. Sono di competenza economica dell’esercizio i fondi accertati nell’esercizio nella contabilità finanziaria. Eventuali proventi di tale natura riferiti ad esercizi precedenti non accertati in esercizi precedenti devono essere classificati quali componenti straordinari della gestione.

**4.3** Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi relativi alle risorse finanziarie correnti trasferite all’ente dallo Stato, dalla regione, da organismi comunitari e internazionali e da altri enti del settore pubblico accertate nell’esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti vengono imputati all’esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.

* 1. Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell’esercizio di contributi agli investimenti (in conto impianti) accertati dall’ente, destinati ad investimenti, interamente sospesi nell’esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell’esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l’ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto con la tecnica del risconto passivo la quota di ammortamento del bene finanziato è “sterilizzata” annualmente utilizzando parte del contributo.

**4.5** Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici*.* Vi rientrano i proventi derivanti dall’erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell’esercizio. Gli accertamenti dei ricavi e proventi da servizi pubblici registrati nell’esercizio nella contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell’esercizio fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare i ricavi relative a servizi erogati (o beni ceduti) nell’esercizio considerato per i quali non si è ancora verificato l’accertamento o di rettificare i ricavi rilevati attraverso accertamenti di entrate relative a prestazioni non ancora erogate (o beni non ancora ceduti).

* 1. Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, variazione dei lavori in corso su ordinazione e incrementi di immobilizzazioni per lavori interni*.* In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all’art. 2426 n. 9 del codice civile. E’ indicata in tale voce la quota dei costi direttamente sostenuti nel corso dell’esercizio (personale, acquisto beni , servizi, oneri finanziari, ecc) per la realizzazione di immobilizzazioni dell’ente. Nel conto economico tale voce costituisce un componente positivo di reddito, con la finalità di capitalizzare i costi attraverso l’incremento della voce del conto del patrimonio “immobilizzazione in corso”. I costi da considerare sono tutti quelli relativi alla costruzione che l’ente deve sostenere affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata.

**4.7** Ricavi da gestione patrimoniale*.* La voce comprende i ricavi ~~i~~ relativi all’attività di gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica.

Sono di competenza economica dell’esercizio i ricavi accertati nell’esercizio nella contabilità finanziaria come integrati e rettificati in sede di scritture di assestamento.

Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali devono essere sospese per la parte di competenza economica di successivi esercizi. Deve pertanto essere rilevata in questa voce la quota di competenza dell’esercizio di concessioni pluriennali affluite, in precedenza, nei risconti passivi*.*

**4.8** Altri ricavi e proventi diversi Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell’esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. Deve essere rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l’importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi ed in particolare l’utilizzo di conferimenti (contributi in conto impianti) per l’importo corrispondente alla quota di ammortamento del bene con essi finanziato. Comprende inoltre i ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività fiscalmente rilevanti. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi registrati nell’esercizio nella contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell’esercizio dell’esercizio fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico come indicato al punto 4.5. L’eventuale quota dell’accertamento costituita dall’imposta sul valore aggiunto non costituisce ricavo dell’esercizio.

**Componenti negativi della gestione**

**4.9**  Acquisti di materie prime e/o beni di consumo*.* Sono iscritti in tale voce i costi per l’acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell’attività ordinaria dell’ente. Con riferimento all’attività rilevante ai fini IVA svolta dall’ente, le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili come l’Iva che costituisce credito verso l’erario, mentre le altre eventuali imposte devono essere comprese nel costo dei beni. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per acquisto di materie prime e/o beni di consumo rilevate nella contabilità finanziaria. Per le operazioni soggette a IVA le procedure informatiche dell’ente consentono, in automatico, di nettizzare l’IVA dall’importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l’importo dell’IVA e quello del costo per l’acquisto di materie prime e beni di consumo.

**4.10** Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Sono compresi i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale (mensa, corsi di aggiornamento, vitto ed alloggio ai dipendenti in trasferta ecc.). I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per prestazioni di servizi rilevate nella contabilità finanziaria rettificate ed integrate nel rispetto del principio della competenza economica. Per le operazioni soggette a IVA le procedure informatiche dell’ente consentono, in automatico, di nettizzare l’IVA dall’importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l’importo dell’IVA e quello dei costi per prestazioni di servizi.

**4.11** Utilizzo di beni di terzi*.* Devono essere iscritti in tale voce i corrispettivi per l’utilizzo di beni di terzi materiali ed immateriali, quali a titolo esemplificativo: canoni di locazione ed oneri accessori, canoni per l’utilizzo di software, concessioni, canoni per il leasing operativo ecc. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate nella contabilità finanziaria.

**4.12** Trasferimenticorrenti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall’ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati in assenza di una controprestazione, quali ad esempio le semplici movimentazioni finanziarie ed i contributi a fondo perduto o in conto esercizio per l’attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Tecnicamente tali risorse danno luogo a consumo di utilità solo presso i soggetti riceventi che le utilizzano per acquisire beni, servizi, risorse umane, e per questo sono considerati oneri o costi “dislocati”. Pertanto la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell’esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese liquidate nella contabilità finanziaria.

**4.13** Contributi agli investimenti. Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell’esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese liquidate nella contabilità finanziaria. I contributi agli investimenti a privati costituiscono per intero un costo di competenza dell’esercizio. I contributi agli investimenti ad altre amministrazioni pubbliche costituiscono immobilizzazioni immateriali oggetto di ammortamento in relazione al periodo di ammortamento previsto per i beni ai quali il contributo si riferisce. Il trasferimento in conto capitale costituisce immobilizzazione immateriale anche nel caso in cui l’erogazione è effettuata in più esercizi, durante la realizzazione dell’immobilizzazione. In tale caso l’ammortamento comincia nell’esercizio in cui l’opera è completata.

**4.14** Personale*.* In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell’ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati nella contabilità finanziari integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell’esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costi derivanti ad esempio da arretrati (compresi quelli contrattuali) e l’Irap relativa, che deve essere rilevata nella voce “Imposte”.

**4.15** Quote di ammortamento dell’esercizio. Vanno inclusi tutti gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscrivibili nel conto del patrimonio. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o consumo. L’ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l’uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell’ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall’aver sostenuto tali costi.

Ai fini dell’ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.

Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare all’atto della dismissione la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati per ciascun bene l’anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l’eventuale dismissione del bene. Ove si verifichi la perdita totale del valore il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo.

Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei “Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche” predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportate per le principali tipologie di beni:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo di cespite**  | **Aliquota** |
| Macchinari per ufficio  | 20% |
| Mobili e arredi per ufficio  | 10% |
| Impianti e attrezzature  | 5% |
| Hardware | 25% |
| Opere dell’ingegno (software esclusi i pacchetti applicativi in licenza d’uso)  | 20% |
| Materiale bibliografico | 5% |
| Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale | 2% |
| Automezzi ad uso specifico  | 10% |

La tabella sopra riportata non prevede i beni demaniali e ai beni immateriali. Ai beni demaniali si applica l’aliquota del 3% ai beni immateriali si applica l’aliquota del 20% salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche.

Fermo restando il principio generale in base al quale l’ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione dell’aliquota d’ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota dell’aliquota pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data della consegna.

Nel caso in cui l’Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell’affitto.

Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo storico delle stesse è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione del bilancio la concessione è già stata rinnovata, la durata dell’ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

Nel caso in cui l’Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale (ad esempio la cattedrale della città), l’operazione è contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale a privati.

L’aliquota di ammortamento per i costi pluriennali derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche è quella applicata agli investimenti che i trasferimenti hanno contribuito a realizzare.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche.

**4.16** Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell’art.2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell’OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20).

**4.17** Svalutazione dei crediti di funzionamento. L’accantonamento rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell’ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull’esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del patrimonio. Il fondo svalutazione crediti va rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell’attivo nelle voci riguardanti i crediti. Ai fini della determinazione dell’accantonamento si rinvia a quanto indicato nel principio della contabilità finanziaria.

**4.18** Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell’esercizio. In generale le rimanenze devono essere valutate al minore tra costo storico ed il valore di mercato. Il costo storico è costituito dai costi sostenuti per ottenere la proprietà delle rimanenze nella loro attuale condizione. Per i beni fungibili la valutazione può essere fatta sulla base delle indicazioni dei principi contabili.

* 1. Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico patrimoniale. Gli accantonamenti effettuati nella contabilità finanziaria devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati nella economico-patrimoniale. I criteri seguiti nella determinazione degli accantonamenti effettuati nella contabilità finanziaria e nella contabilità economica sono descritti nella nota integrativa inclusa nella relazione sulla gestione.

**4.20** Oneri diversi di gestione. E’ una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri della gestione di competenza dell’esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP.

**Proventi e oneri finanziari**

* 1. Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende:
	+ Utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall’articolo 22 del presente decreto ai fini del consolidato.
	+ Avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti e organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell’ente.
	+ Altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall’articolo 22 del presente decreto ai fini del consolidato.
	1. Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell’esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti effettuati nell’esercizio. In tale voce sono ricompresi anche gli eventuali interessi sul capitale di dotazione conferito dall’ente alla propria azienda speciale.
	2. Interessi ~~passivi~~e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell’esercizio. Gli interessi ~~passivi~~devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti, interessi su obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi ~~passivi~~ per ritardato pagamento, interessi ~~passivi~~ in operazioni su titoli, ecc.

**Rettifica di valore delle attività finanziarie**

**4.24** Svalutazione dei crediti di finanziamento. L’accantonamento rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull’esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del patrimonio. Il fondo svalutazione crediti di finanziamento va rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell’attivo nelle voci riguardanti i crediti. Ai fini della determinazione dell’accantonamento si rinvia a quanto indicato nel principio della contabilità finanziaria. Tenendo conto dei numeri 3 e 4 del primo comma dell’art.2426 del codice civile.

**Proventi ed oneri straordinari**

* 1. Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell’esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. Tale voce comprende anche gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è l’atto di riaccertamento dei residui passivi degli anni precedenti rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui passivi di anni precedenti iscritti nei conti d’ordine, non fanno emergere insussistenza del passivo, ma una variazione in meno nei conti d’ordine. Comprende anche le riduzioni dell’accantonamento al fondo svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un accantonamento, come definite nel principio applicato della competenza finanziaria.
	2. Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività (decrementi del valore di attività) rispetto alle stime precedentemente operate. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell’attivo è l’atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell’esercizio considerato al netto dell’utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell’attivo per perdite, dismissione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.

**4.27** Proventi da permessi di costruire. La voce comprende il contributo accertato nell’esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti.

* 1. Plusvalenze patrimoniali*.* Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione ed il valore non ammortizzato dei beni e derivano da:

(a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;

(b) permuta di immobilizzazioni;

(c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.

* 1. Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, ed accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il valore di scambio del bene (corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione) e il corrispondente valore netto iscritto nell’attivo del conto del patrimonio.
	2. Proventi straordinari per trasferimenti in conto capitale. Vi trovano allocazione i trasferimenti in conto capitale accertati nel corso dell’esercizio.
	3. Oneri straordinari per trasferimenti in conto capitale. Vi trovano allocazione i trasferimenti in conto capitale impegnati nel corso dell’esercizio.
	4. Altri oneri straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri costi di carattere straordinario di competenza economica dell’esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili ad eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria.
	5. Altri proventi straordinari. Sono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell’esercizio. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di natura straordinaria.
	6. Imposte*.* Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e a Irap corrisposte dall’ente durante l’esercizio. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indetraibile).I costi rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese liquidate nella contabilità finanziaria rettificati ed integrati.
	7. Risultato economico dell’esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra i proventi e gli oneri dell’esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso di rilevazione di errori nella ricostruzione iniziale della consistenza patrimoniale. Nel caso di errori nella ricostruzione iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione al rendiconto della gestione, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell’esercizio +/- saldo delle rettifiche.

**5. Le scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale** La determinazione del risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza economica dei costi/oneri e dei ricavi/proventi rilevati per individuare le componenti economiche positive e negative di competenza dell’esercizio o del periodo oggetto di interesse.

A tal fine, alla fine anno e alle scadenze previste dalle esigenze conoscitive della finanza pubblica, i costi/ricavi, e gli oneri/proventi rilevati nel corso dell’esercizio sulla base dell’accertamento delle entrate e la liquidazione delle spese registrate nella contabilità finanziaria, sono oggetto di rettifica, integrazione e ammortamento, (assestamento dei conti economici).

Nell’ambito delle scritture di assestamento sono registrati anche i costi correlati agli impegni non liquidati ma liquidabili sulla base di idonea e completa documentazione pervenuta all’ente.

Considerato che rinviare alla fine dell’esercizio, solo alle scritture di assestamento, la rilevazione degli effetti economici delle operazioni verificatosi nel corso della gestione, rischia di vanificare l’intento del legislatore, si richiama l’attenzione sull’utilità della concomitanza delle registrazioni contabili finanziarie ed economico patrimoniali, per garantire anche nel corso dell’esercizio la correttezza della rilevazione, evitando la “ricostruzione” delle scritture alla fine dell’esercizio.

A tal fine si ritiene opportuno che le procedure informatiche prevedano che, quando si accerta l’entrata o si liquida la spesa, sia possibile indicare l’esercizio di competenza economica dell’operazione (compreso l’esercizio precedente se il relativo bilancio non è ancora stato definito).

In assenza di tale indicazione si ipotizza che la competenza economica dell’operazione coincida con la competenza finanziaria. Sulla base dell’esercizio indicato, le procedure elaborano, in automatico, la corrispondente scrittura di assestamento (ad esempio, con il campo competenza temporale sono gestibili i ratei e i risconti).

A fine esercizio, gli enti che non seguono il metodo della partita doppia devono determinare gli importi dei crediti e dei debiti e del conto “Tesoreria dell’ente” (il cd. conto “Banca”).

Anche con riferimento alla partita semplice si possono creare degli automatismi informatici tali da rendere possibile la verifica della quadratura e la correttezza del dato. A tal fine si definisce una check list delle operazioni di assestamento da effettuarsi per definire la competenza economica e per compilare il conto economico e il conto del patrimonio.

I crediti e i debiti di funzionamento sono costituiti dai residui attivi e passivi dell’esercizio considerato cui bisogna aggiungere i crediti ed i debiti corrispondenti agli accertamenti ed agli impegni assunti negli esercizi del bilancio pluriennale successivi a quello in corso cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali il servizio è stato già reso o è avvenuto lo scambio dei beni, esigibili negli esercizi successivi.

Per la determinazione dei debiti e dei crediti di finanziamento si rinvia a quanto indicato al paragrafo 6.1.3 e al paragrafo 6.3.

1. **Gli elementi patrimoniali attivi e passivi**

**6.1 Immobilizzazioni**

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali e immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.

Costituiscono eccezione a tale principio i beni acquisiti attraverso il leasing finanziario, che si considerano acquisiti al patrimonio dell’Amministrazioni pubblica alla data della consegna, rappresentati nel conto del patrimonio con apposite voci.

**6.1.1 Immobilizzazioni immateriali**

**a) I costi capitalizzati, (**costi d’impianto e di ampliamento; costi di ricerca, sviluppo e pubblicità; immobilizzazioni in corso e acconti; altre immobilizzazioni immateriali migliorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato) si iscrivono all’attivo applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 OIC “Le immobilizzazioni immateriali”, nonché i criteri previsti nel presente documento per l’ammortamento e la svalutazione per perdite durevoli di valore. La durata massima dell’ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le migliorie e spese incrementative su beni di terzi) è quella quinquennale prevista dall’art. 2426, n. 5, c.c

Costituiscono costi capitalizzati i contributi in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche, in proporzione ai tempi di realizzazione dell’investimento cui il contributo è destinato.

**b) I diritti di brevetto industriale** *(anche se acquisiti in forza di contratto di licenza),* i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how giuridicamente tutelato) devono essere iscritti e valutati (al costo) in base ai criteri indicati nel documento n. 24 sopra menzionato; l'ammortamento e l'eventuale svalutazione straordinaria per perdite durevoli di valore si effettuano in conformità ai criteri precisati in tale documento. I diritti menzionati devono essere iscritti all’attivo anche se acquisiti dall’ente a titolo gratuito (es.: in forza di donazioni). In questa ipotesi, fermi restando i criteri di ammortamento e svalutazione straordinaria previsti dal documento n. 24, la valutazione viene effettuata al valore normale (corrispondente al fair value dei documenti sui principi contabili internazionali per il settore pubblico IPSAS), determinato a seguito di apposita stima a cura dell’Ufficio Tecnico dell’Ente, salva la facoltà dell’Ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’ente, su istanza del presidente dell’ente medesimo.

**c) L’avviamento** va iscritto separatamente solo se relativo all’acquisizione, a titolo oneroso, di un’azienda o complesso aziendale. Per i criteri di valutazione, ammortamento e svalutazione straordinaria si fa riferimento al menzionato documento n. 24.

In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito di un’azienda o complesso aziendale, la valutazione complessiva della medesima e l’attribuzione del valore ai suoi componenti patrimoniali attivi (escluso l’avviamento, come sopra precisato) e passivi deve essere effettuata in base al valore normale determinato a seguito di valutazione stima a cura dell’Ufficio Tecnico dell’Ente come precisato al precedente punto b). La stima peritale non viene eseguita ove si tratti di beni di modico valore.

**d) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee.**

I criteri di valutazione per tali categorie di diritti non sono previsti dai principi contabili applicabili ai bilanci delle imprese.

Se tali diritti vengono acquisiti al patrimonio dell’ente a titolo oneroso, col sostenimento di un costo, il valore da iscrivere è pari al costo di acquisizione, aumentato dei costi accessori. I criteri per l’ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Se, invece, i diritti menzionati vengono acquisiti a titolo gratuito (es.: per donazione), il valore da iscrivere è il valore normale determinato da un esperto come sopra precisato.

Nei casi più semplici (es. valutazione di rendite o di usufrutto immobiliare) non è necessario far ricorso alla stima dell’esperto esterno.

I criteri per l’ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà.

**d.1)Rendite**

d.1.1) *Rendita perpetua o a tempo indeterminato*: il valore è *V=R/i*, in cui “R” è l’importo medio della rendita netta ed “i” il tasso di capitalizzazione pari al tasso di interesse legale;

d.1.2) *Rendita temporanea*: *V=Rn┐i*, in cui “n” è il numero di anni di durata della rendita ed “i” il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale.

Non è, ovviamente, configurabile la rendita vitalizia a favore dell’ente.

Se si tratta di valutare un immobile trasferito all’ente, gravato di una rendita a favore di terzi, il valore “V” dell’immobile, determinato come sopra precisato, deve essere ridotto del valore della rendita.

Se l’obbligazione di corrispondere al terzo la rendita grava direttamente sull’ente, all’attivo deve essere iscritto il valore (costo o valore normale) dell’immobile; al passivo, fra i debiti, il valore della rendita.

Se la rendita a favore di terzi è una rendita vitalizia, devono essere utilizzate le tavole di sopravvenienza media allegate al vigente T.U. in materia di imposta di registro. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

**d.2)Usufrutto**. La durata dell’usufrutto per le persone giuridiche non può eccedere i trent’anni (art. 979, 2° comma, codice civile). In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito, il valore dell’usufrutto “V” è pari a *V=Rn┐i*dove “R” è il reddito netto annuo medio conseguibile, “n” la durata dell’usufrutto ed “i” il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale.

Se, come avviene di solito, si tratta di usufrutto di un fabbricato di civile abitazione o di un fabbricato a destinazione commerciale, il reddito medio netto può essere convenzionalmente identificato con la rendita catastale (che è al netto dei costi di manutenzione e riparazione dell’immobile).

Se l’ente acquisisce a titolo gratuito la nuda proprietà di un immobile, il valore da iscrivere è pari al valore normale dell’immobile al netto del valore dell’usufrutto.

In caso di usufrutto di azioni o quote di società di capitali, occorre individuare il dividendo medio futuro conseguibile ed è necessaria la valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

**d.3)Uso ed abitazione**. Valgono i medesimi criteri individuati per l’usufrutto immobiliare. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

**d.4) Superficie**. Viene presa in considerazione solo l’ipotesi di diritto di superficie costituito, a titolo oneroso o gratuito, a favore dell’ente. La valutazione peritale deve considerare il valore attuale del reddito netto medio ricavabile, per la durata del diritto, dall’Ente titolare del diritto di superficie. Tale reddito è convenzionalmente pari alla rendita catastale. Il valore ottenuto deve essere ridotto del costo di realizzazione del fabbricato, se questo è a carico dell’ente. Occorre poi detrarre, in ogni caso, il valore attuale delle spese di rimozione e di ripristino al termine della durata del diritto. Criteri analoghi devono essere seguiti per le costruzioni erette su suoli demaniali, in virtù di apposita concessione. Nelle ipotesi di maggiore complessità è necessario ricorrere alla valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

**d.5)Enfiteusi**. Il valore del diritto di nuda proprietà acquisito gratuitamente dall’ente, è pari al valore attuale del canone enfiteutico per la residua durata dell’enfiteusi *V=Rn┐i*. Il valore del diritto dell’enfiteuta, acquisito dall’Ente a titolo gratuito, è pari al valore normale dell’immobile ridotto del valore della nuda proprietà. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

* + 1. **Immobilizzazioni Materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili.

Alla fine dell’esercizio le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l’Amministrazione pubblica o risultare assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall’Ente.

Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione dei beni o di produzione se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d’acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell’atto, gli onorari per la progettazione, ecc.) al netto delle quote di ammortamento.

Qualora alla data di chiusura dell’esercizio, il valore risulti durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo viene rettificato nell’ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione.

Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati.

Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all’iscrizione in bilancio, alla valutazione, all’ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento n. 16 dei principi contabili “Le immobilizzazioni materiali”.

Per i ***beni mobili ricevuti a titolo gratuito***, il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale, determinato, come per le immobilizzazioni immateriali, a seguito di apposita relazione di stima a cura dell’Ufficio Tecnico dell’Ente, salva la facoltà dell’Ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’ente, su istanza del presidente dell’ente medesimo.

. La stima non viene eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione per i quali il valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevano periodicamente i valori di mercato (es.: autovetture, motoveicoli, autocarri, ecc.).

Per le copie gratuite di libri, riviste ed altre pubblicazioni da conservare in raccolte, il valore è pari al prezzo di copertina.

Tutti i beni, mobili ed immobili, qualificati come ***”beni culturali”*** ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 490/1999 o ***“beni soggetti a tutela”*** ai sensi dell’art. 139 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad ammortamento .

Per gli ***immobili acquisiti dall’ente a titolo gratuito*** è necessario far ricorso ad una relazione di stima a cura dell’Ufficio Tecnico dell’Ente, salva la facoltà dell’Ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’ente, su istanza del presidente dell’ente medesimo.

***Casi particolari:***

***I beni librari acquisiti per donazione i considerati come bene strumentale all’attività istituzionale, oppure come bene non strumentale*** sono iscritti e valutati in bilancio secondo i seguenti criteri:

a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente utilizzo per l’attività istituzionale dell’ente vengono considerati beni di consumo e non vengono iscritti nello stato patrimoniale;

b) i beni librari qualificabili come “beni culturali” ai sensi del D.lgs. 490/1999, vengono iscritti nello stato patrimoniale e non sono assoggettati ad ammortamento;

c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell’attività istituzionale dell’ente (biblioteche di Università, Istituti ed Enti di ricerca, ecc.) e che pertanto costituiscono beni strumentali per l’attività svolta dall’ente stesso, devono essere ammortizzati in un periodo massimo di cinque anni;

d) gli altri libri, non costituenti beni strumentali, non vengono assoggettati ad ammortamento.

Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene.

Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e conseguentemente addebitati al conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a guasti e rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall’uso, ecc.).

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo in base agli ammortamenti da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, alla residua possibilità di utilizzazione del bene, ai criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.16.

Fermo restando il principio generale in base al quale l’ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione dell’aliquota d’ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota dell’aliquota pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data della consegna.

**6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie**

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che alla data di chiusura dell’esercizio si ritenessero durevoli.

**a) Azioni.** Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 nn. 1 e 3 codice civile). Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile. Gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio.

 Per le modalità di iscrizione e valutazione occorre far riferimento ai documenti nn. 20 e 21 dei princìpi contabili.

 In ogni caso, per le azioni quotate vanno tenuti presenti anche i corsi di borsa, nei limiti e con le modalità precisati dai principi contabili. In ipotesi di acquisizione di azioni a titolo gratuito (es.: donazione) il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale determinato con apposita valutazione peritale. Se si tratta di azioni quotate, che costituiscano una partecipazione di minoranza non qualificata, non è necessario far ricorso all'esperto esterno.

**b) Partecipazioni non azionarie**. I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni.

**c) Titoli**. Anche per essi, a seconda che si tratti di titoli immobilizzati o destinati allo scambio, si applicano i criteri previsti dall’art. 2426 codice civile. Anche in questo caso per i titoli quotati non è necessario far ricorso ad un esperto esterno.

**d) I crediti concessi dall’ente** derivano dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell’esercizio precedente più gli impegni dell’esercizio imputati alle concessioni di credito al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità.

**6.2 Attivo circolante.**

**a) Le Disponibilità liquide** sono articolate nelle seguenti voci: conto di tesoreria (distinto in istituto tesoriere e conto di tesoreria statale), altri depositi bancari e postali, Cassa (la voce cassa è attivata in eventuali bilanci infrannuali).

Nel bilancio consuntivo le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo dei depositi bancari, postali e dei conti accessi presso la Tesoreria Statale intestati all’Amministrazione pubblica alla data del 31 dicembre.

Per un principio di sana gestione, alla fine dell’esercizio le disponibilità giacenti presso i vari conti intestati all’ente devono confluire nel conto principale di tesoreria intestato all’Ente. Sono escluse da tale obbligo le giacenze depositate presso la Tesoreria statale per le quali la legge autorizza il deposito in altri conti.

L’attività di regolarizzazione dei sospesi formatisi nell’esercizio precedente avviene entro la data di approvazione del bilancio consuntivo, effettuando registrazioni contabili (reversali di incasso e mandati di pagamento relativi ad operazioni da conti sospesi) con data operazione riferita al 31 dicembre dell’anno precedente.

Nel caso in cui alla fine dell’esercizio, l’ente risulti in anticipazione di tesoreria, le disponibilità liquide presentano un importo pari a zero. Le anticipazioni di tesoreria sono rappresentate tra i debiti.

**b) Crediti di funzionamento**

I crediti di funzionamento sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione).

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei crediti di funzionamento.

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi in sede di predisposizione dello stato patrimoniale, come precisato dall’articolo 2426, n. 8 codice civile.

I crediti in valuta devono essere valutati in base ai cambi alla data di chiusura dei bilanci.

1. **Ratei e Risconti**

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, comma 6, codice civile

I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell’entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all’esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi).

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato.

Non costituiscono ratei attivi quei trasferimenti con vincolo di destinazione che, dovendo dare applicazione al principio dell’inerenza, si imputano all’esercizio in cui si effettua il relativo impiego.

I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati rispettivamente con l’iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell’esercizio successivo.

1. **Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi**

Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato.

1. **Crediti da finanziamenti contratti dall’ente**

Corrispondono ai residui attivi per accensioni di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti più i residui attivi per accensioni di prestiti sorti nell’esercizio, meno le riscossioni in conto residui dell’esercizio relative alle accensioni di prestiti.

1. **Crediti finanziari concessi dall’ente** per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e società controllate e partecipate
2. **Rimanenze di Magazzino**

Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall’andamento del mercato (art. 2426 n. 9 codice civile).

**6.3 Passivo**

**a) Debiti di funzionamento**

I debiti di funzionamento sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei debiti di funzionamento.

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

**b)Ratei e Risconti**

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all’esercizio in chiusura (ad es. fitti passivi o premi di assicurazione con pagamento posticipato).

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati rispettivamente con l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell’esercizio successivo.

Costituiscono risconti passivi i contributi per permessi di costruire, le concessioni pluriennali e i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche per la quota non di competenza dell’esercizio.

**c) Fondi per rischi e oneri**

Alla data di chiusura del bilancio occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi ed oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

* Natura determinata
* Esistenza certa o probabile
* Ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio.

Fattispecie tipiche delle Amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con il personale o con terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell’esercizio un accantonamento commisurato all’esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia; la stima dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e pertanto si rende necessario avvalersi delle opportune fonti informative, quali le stime effettuate dai legali.

Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi ed oneri sono di due tipi:

*a*) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati. Si tratta in sostanza di fondi oneri, ossia di costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data di bilancio od altri eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione. Si tratta, quindi, di obbligazioni che maturano con il passare del tempo o che sorgono con il verificarsi di un evento specifico dell'esercizio in corso, ovvero di perdite che si riferiscono ad un evento specifico verificatosi nell'esercizio in corso, le quali non sono ancora definite esattamente nell'ammontare ma che comportano un procedimento ragionieristico di stima. Gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell'onere necessario per soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte.

*b*) Accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile; si tratta delle cosiddette “passività potenziali” o fondi rischi.

I fondi del passivo non possono essere utilizzati per attuare “politiche di bilancio”, tramite la costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione economica.

Nella valutazione dei **Fondi per oneri** occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza.

***-Fondi di quiescenza e obblighi simili***

La voce accoglie i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 Codice Civile, quali ad esempio:

* i fondi di pensione costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge (ad es. INPS ecc.) per il personale dipendente;
* i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente;
* i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Tali fondi sono certi nell'esistenza e indeterminati nell'ammontare, in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri come il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio e la vita utile lavorativa, ma sono stimabili con ragionevolezza.

-***Fondo manutenzione ciclica***

A fronte delle spese di manutenzione ordinaria svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti o su immobilizzazioni sulla base di norme di legge o regolamenti dell’ente viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica.

Tale fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti che si concretizzino in un incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza (manutenzioni di tipo straordinario), per i quali si rimanda al paragrafo sulle immobilizzazioni materiali.

Gli stanziamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo vanno effettuati se ricorrono le seguenti condizioni:

*a*) trattasi di manutenzione che sicuramente verrà eseguita (ed è già pianificata) ad intervalli periodici;

*b*) vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà ad essere utilizzato almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione;

*c*) la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ordinaria;

*d*) la manutenzione ciclica ad intervalli pluriennali non viene sostituita da una serie di interventi ciclici con periodicità annuale, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio.

Lo stanziamento è effettuato suddividendo la spesa prevista in base ad appropriati parametri che riflettano il principio della competenza.

Il costo totale stimato dei lavori deve essere pari a quello che si sosterrebbe se la manutenzione fosse effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per svolgere la manutenzione. Pertanto, non sono anticipati gli effetti di eventuali incrementi dei costi sulla base di proiezioni future di tassi inflazionistici.

La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, deve essere riesaminata periodicamente per tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi.

-***Fondo per copertura perdite di società partecipate***

Qualora l’ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona ad un fondo del passivo di stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto.

In relazione alla tipologia dell'impegno, se il relativo onere ha già la natura di debito, sarà classificato come tale.

Con l'espressione “passività potenziali” ci si riferisce a passività connesse a “potenzialità”, cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.

In particolare, per “potenzialità” si intendono una situazione, una condizione od una fattispecie esistenti alla data del bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, le quali, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi per l’ente in una perdita, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività (ad esempio, una causa passiva, l'inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, un pignoramento, rischi non assicurati, ecc.).

La valutazione delle potenzialità deve essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e devono essere effettuati nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio ed in particolare di quelli della imparzialità e della verificabilità.

Il trattamento contabile delle perdite derivanti da potenzialità dipende dai seguenti due elementi:

1) dal grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro;

2) dalla possibilità di stimare l'ammontare delle perdite.

Tali determinazioni sono spesso difficili da effettuare e richiedono discernimento, oculatezza e giudizio da parte del redattore del bilancio, applicati con competenza ed onestà e con l'utilizzo della più ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze.

Le informazioni da utilizzare comprendono anche pareri legali e di altri esperti, dati relativi alla esperienza passata dell’ente in casi similari, le decisioni che l’ente intenderà adottare, ecc.

Al fine di misurare il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro tali eventi possono classificarsi in: probabili, possibili o remoti.

Un evento dicesi probabile qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente.

Con il termine possibile, il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro è inferiore al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, che cioè è eventuale o può avvenire.

L'evento remoto è invece quello che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, che potrà accadere molto difficilmente.

Le perdite derivanti da potenzialità e pertanto anche quelle connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio come fondi accesi a costi, spese e perdite di competenza stimati quando sussistono le seguenti condizioni:

* + la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività;
	+ la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza.

Se una perdita connessa ad una potenzialità è stata stanziata in bilancio, la situazione d'incertezza e l'ammontare dello stanziamento sono indicati in nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta comprensibilità del bilancio.

Tali stanziamenti sono rilevati nei fondi per rischi ed oneri.

Se è probabile che l'evento futuro si verifichi ma la stima non può essere effettuata, in quanto l'ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo il caso in cui sia possibile stimare e stanziare in bilancio un importo minimo, sono fornite in nota integrativa le stesse informazioni da indicare nel caso che l'evento sia possibile; inoltre si indicherà che è probabile che la perdita verrà sostenuta.

Nel caso in cui l'evento e quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:

* la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita;
* l'ammontare stimato della possibile perdita o l'indicazione che la stessa non può essere effettuata;
* altri possibili effetti se non evidenti;
* preferibilmente, l'indicazione del parere di consulenti legali ed altri esperti.

Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti.

L'esistenza e l'ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali), sono posti in evidenza nei conti d'ordine e in nota integrativa anche se la perdita che l’ente potrà subire è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile si stanzia un apposito fondo rischi.

Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità includono anche la stima delle spese legali e degli altri costi che saranno sostenuti per quella fattispecie.

**d)Debiti di finanziamento** dell’ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all’inizio dell’esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell’esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.

**6.4 Patrimonio netto**

Per la denominazione e classificazione del capitale o fondo di dotazione dell’ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento n. 28 dei principi contabili “Il patrimonio netto”, nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.

Per le Amministrazioni pubbliche che fino ad oggi rappresentano il patrimonio netto all’interno di un’unica posta di bilancio, il patrimonio netto alla data di chiusura del bilancio dovrà essere articolato nelle seguenti poste:

1. Fondo di dotazione
2. Riserve
3. Risultato economico di esercizio

La suddetta articolazione è realizzata mediante apposita delibera assunta dalla Giunta. A tal fine si potrà fare riferimento ai risultati economici dei primi esercizi di adozione della contabilità economico-patrimoniale o, per le amministrazioni che già adottano la contabilità economico patrimoniale, si potrà fare riferimento ai risultati economici degli esercizi più recenti che rappresentano una prima indicazione di quanto appostare nel fondo di dotazione e di quanto appostare tra le riserve di utili.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell’Amministrazione pubblica.

Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione degli utili di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio. Al pari del fondo di dotazione, sono alimentate anche mediante destinazione degli utili di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo. L’Amministrazione è chiamata a fornire un’adeguata informativa all’interno della relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell’Amministrazione, sulla copertura delle perdite; in particolare, l’eventuale perdita risultante dal bilancio d’esercizio deve trovare copertura all’interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d’esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri.

Per i comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.

**7. Conti d’ordine**

Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d’ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi.

Le scritture degli impegni sono alimentate dagli impegni assunti sulla competenza degli esercizi futuri relative a servizi e beni che saranno interamente fruiti negli esercizi futuri (non comprende beni e servizi fruiti nell’esercizio di riferimento con obbligazione esigibile negli esercizi futuri).

I criteri di iscrizione e valutazione sono quelli previsti dal documento OIC 22 dei principi contabili “Conti d’Ordine”.

E’ obbligatoria l’indicazione, prevista dall’art. 2424, comma 3, codice civile, delle garanzie prestate fra fidejussioni (cui sono equiparate le lettere di patronage “forti”), avalli, e garanzie reali. Per le pubbliche amministrazioni è altresì obbligatorio classificare tali garanzie tra amministrazioni pubbliche, e imprese controllate, partecipate e altre imprese.

**8. Principio finale** Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai principi del codice civile nonché ai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).